

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE DI COMUNI "VALDARNO E VALDISIEVE"

(Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive n. 41 del 30/06/2011 e modificato con delibere del Consiglio n. 46 del 31/08/2011, n. 60 del 19/12/2011 e n. 2 del 02/04/2012)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive, dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio dell'Unione di Comuni. In concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione l'Unione di Comuni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, predisponde una relazione sulla realizzazione degli interventi nei Comuni facenti parte dell'Unione, da presentare al Consiglio. Tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - Progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e seguenti del codice del turismo approvato con D. Lgs. 23/05/2011, n. 79;
 - Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nei territori comunali rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - Sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nei territori comunali, durante i periodi di bassa stagione;
 - Progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;

- Finanziamento di interventi nelle zone rurali, al fine di valorizzare gli ambiti rurali potenziando le infrastrutture, la viabilità minore, i servizi in genere rivolti alle comunità locali nonché per eliminare il digital divide.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
 3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, fino ad un massimo di 6 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
2. I soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i relativi versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d'imposta sono individuati nei gestori delle strutture ricettive.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione di Comuni.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento dei 16 anni di età;
 - b) gli autisti di pulman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) Gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate;
 - e) i portatori di handicap ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap;
 - f) i soggetti che assistono i degenti ricoverati (anche in day-hospital) presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) dei Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - h) coloro che soggiornano in maniera non occasionale per motivi di lavoro presso le strutture ricettive purchè in possesso di un'attestazione sottoscritta dal proprio datore di lavoro, dalla quale risulti

- l'esistenza di un'apposita convenzione con le strutture medesime comprovanti le ragioni del pernottamento.
- i) Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. La misura dell'imposta di soggiorno è ridotta:
 - a) Del 50% nei periodi di bassa stagione (mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio).

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di Gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione ed effettua il versamento, all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria dell'Unione di Comuni;
 - c) altra modalità stabilita dall'Unione di Comuni.
3. Qualora, per un trimestre, la somma da versare all'Unione di Comuni risulti inferiore ad € 10,00, il gestore della struttura può effettuare, per lo stesso trimestre, la dichiarazione negativa e conteggiare i pernottamenti nonché versare tale somma nel trimestre successivo.

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante avvisi multilingue predisposti dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora la struttura non abbia avuto pernottamenti soggetti ad imposta nel trimestre di riferimento, la dichiarazione trimestrale, anche se negativa, deve essere presentata ugualmente.
3. La dichiarazione ed il versamento sono effettuati sulla base della modulistica predisposta dall'Unione di Comuni ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 8 Controllo e accertamento imposta

1. L'Unione di Comuni, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9 Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2012, gli obblighi relativi alle modalità versamento dell'imposta di soggiorno, si considerano assolti se effettuati entro il 15 aprile 2012, mentre per le disposizioni inerenti i termini e le modalità di comunicazione, di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, valgono le disposizioni del presente regolamento.